



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0003669 - 24/03/2011 - USCITA
Allegati : 0



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

FM/COO:af

Roma, 23 MAR 2011

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di PALERMO
Via Ruggero Settimo, 55
90139 PALERMO (PA)

Inviato a mezzo E-MAIL

Oggetto: PO 58/2011_Ammministrazione del personale_Fondo per i trattamenti accessori.

Con il quesito pervenuto in data 21 febbraio 2011 l'Ordine di Palermo chiede chiarimenti su come gestire il fondo incentivante per i dipendenti con particolare riferimento ai costi degli "aumenti di livello" ed alla cessazione del rapporto di lavoro per il pensionamento di una dipendente intervenuto in data 31 dicembre 2010.

In materia di finanziamento dei fondi per i trattamenti accessori del personale, l'art. 36, comma 3 del C.C.N.L. quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto in data 1 ottobre 2007 conferma quanto già previsto dall'art. 4 del C.C.N.L. del 14 marzo 2001. Secondo la disposizione richiamata tutte le decisioni e le iniziative di attuazione del nuovo sistema di classificazione del personale, ad eccezione dei passaggi da un'area ad un'altra, sono finanziati esclusivamente dalle risorse del fondo per i trattamenti di ente.

Il testo del quesito riporta la dizione generica "avanzamenti di livello" non specificando se si tratti di sviluppi economici interni alle aree o progressioni tra le aree secondo il nuovo ordinamento del personale ai sensi dell'art. 11 del CCNL attualmente in vigore. La distinzione è fondamentale perché soltanto gli sviluppi economici che si realizzano mediante progressione economica all'interno della stessa area sono a carico del fondo per il trattamento accessorio; le altre progressioni, vale a dire quelle che si sviluppano mediante passaggio dall'area sottostante al livello economico iniziale dell'area immediatamente superiore, sono invece a carico dell'ente.

L'art. 36, co. 3 precisa ulteriormente: "Dalla data di cessazione del servizio a qualsiasi titolo o di passaggio di area del dipendente, viene riassegnato al fondo il differenziale tra il livello retributivo posseduto ed il livello iniziale dell'area di appartenenza. Tale previsione opera anche nei confronti del personale a cui siano state conferite mansioni superiori ai sensi dell'art. 9, limitatamente al periodo di conferimento delle stesse". Inoltre, lo stesso art. 4 del CCNL 2001 già citato, stabilisce l'attribuzione al fondo, in via permanente, delle economie derivanti dalla riduzione del personale (ai sensi dell'art. 20, co. 1, punto 20 ter della L. 488/1999) nonché dei risparmi derivati dalla retribuzione individuale di anzianità (cd. RIA) fruita dal personale cessato dal servizio a decorrere dall'1 gennaio 2000.

Dalle norme richiamate e dalle disposizioni della contrattazione collettiva concernenti la composizione del fondo si evince, dunque, che le risorse assegnate nel tempo tendono a "storicizzarsi". In altre parole, l'azione del legislatore in passato è stata più spesso rivolta a consolidare e ad integrare -

piuttosto che a ridurre - le risorse della contrattazione integrativa destinate alla produttività, all'efficienza ed all'innalzamento della qualificazione professionale. Coerentemente, anche nella prassi amministrativa si è affermato, in passato, un analogo atteggiamento di favore nei confronti delle risorse destinate al fondo.

Tuttavia, con il D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con L. 30 luglio 2010, n. 122 si è registrata una recente inversione di tendenza dovuta all' "eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea". In considerazione di tali ragioni, l'art. 9, co. 2 bis sul contenimento delle spese in materia di impiego pubblico stabilisce che " *A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio*".

Sull'argomento è in corso di predisposizione una Circolare del Ministero dell'Economia con i chiarimenti applicativi della disposizione e con le istruzioni tecniche sulla quantificazione del fondo per l'anno 2011. Nelle more dell'emanazione del documento, considerato anche il tenore letterale della norma che sembrerebbe escludere la riduzione per la cessazione dell'unità di personale avvenuta nel 2010, si consiglia, per il momento, di non procedere ad alcuna riduzione del fondo o di procedere, semmai, ad una quantificazione provvisoria sulla base dei valori storicizzati al 2010.

Si ritiene opportuno, inoltre, fare una breve precisazione sull'istituto del buono pasto, il cui costo non può gravare sul fondo per i trattamenti accessori che per sua natura, è destinato a funzioni ed obiettivi differenti da quelli del cd. "ticket". L'attribuzione del buono pasto è un servizio sostitutivo del servizio mensa e, in quanto tale, mantiene la stessa funzione e la stessa natura di servizio assistenziale apprestato dal datore di lavoro per agevolare la prestazione lavorativa. L'istituto, pertanto, è giuridicamente da inquadrare nell'ambito dei "servizi sociali" (art. 11 del D.P.R. 16 ottobre 1969 n. 509) e non può costituire una forma di retribuzione, neanche accessoria. Ciò è confermato dalle leggi in materia che ne escludono, entro certi importi, l'imponibilità ai fini della contribuzione previdenziale ed assistenziale (D. M. 3 marzo 1994) nonché ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente (art. 51 [48] D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale f.f.
Francesca Maione

